

HITACHI ENERGY CONDIZIONI GENERALI RIVENDITORE IT (2023-1 ITALIA)

SCENARIO:

(A) Il Fornitore si occupa di fornire software per computer, hardware e servizi cloud associati, inclusi i Prodotti.

(B) Il Rivenditore desidera ottenere e il Fornitore desidera fornire i Prodotti allo scopo di rivenderli agli Utenti Finali, alle condizioni stabilite nelle presenti Condizioni Generali Hitachi Energy IT Reseller.

1. DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONE

Si applicano le seguenti definizioni e regole interpretative.

1.1 Definizioni.

Affiliata: indica qualsiasi entità, costituita o meno, che, attualmente o in futuro, controlla direttamente o indirettamente, è Controllata da, o è sotto il controllo comune di una Parte;

Allegato: indica un allegato all'Ordine, che stabilisce la Specifica o altri termini concordati tra le Parti;

Brevetti : significa (a) brevetti emessi e modelli di utilità, domande di brevetto e modelli di utilità e futuri brevetti e modelli di utilità rilasciati da tali domande di brevetto e modello di utilità; (b) futuri brevetti e modelli di utilità rilasciati da una domanda di brevetto e modello di utilità depositata in qualsiasi paese del mondo che rivendica la priorità da una domanda di brevetto e modello di utilità o domanda di brevetto e modello di utilità di (a); e (c) riemissioni, conferme, rinnovi, estensioni, controparti, divisioni, continuazioni, continuazioni in parte, certificati di protezione supplementare su qualsiasi brevetto e modello di utilità o domanda di brevetto e modello di utilità di (a) o (b);

Certificato: indica il documento generale certificato da a autorità competente che il bene o servizio fornito soddisfa le specifiche richieste;

Condizioni Generali: indica i presenti Termini e Condizioni Generali Rivenditore IT Hitachi Energy (2023-1 Italia) che possono essere aggiornati dal Rivenditore di volta in volta e come pubblicati di volta in volta sul sito Web del Rivenditore. Un Programma specifico dovrà, se applicabile, essere parte delle presenti CGC e, in caso di conflitto, avrà la precedenza;

Contratto: indica un accordo scritto e/o l'Ordine per l'acquisto di Prodotti da parte del Rivenditore dal Fornitore che incorporerà per riferimento le presenti CGC, i termini degli Allegati Specifici applicabili e qualsiasi altro documento presentato dal Rivenditore per farne parte, come qualsiasi specifica (che includerà qualsiasi specifica del Fornitore in cui il Rivenditore accetta di utilizzare, o effettua un Ordine basandosi su, tali specifiche);

Contratto con l'Utente Finale: indica i moduli d'ordine o il contratto stipulato tra il Rivenditore e i suoi Utenti Finali che si riferiscono alla fornitura di Prodotti agli Utenti Finali;

Controllo: significa, nei confronti di una persona, il potere (diretto o indiretto) di dirigere o determinare la direzione dei suoi affari, sia mediante il possesso di azioni, il diritto di voto, l'esercizio di poteri contrattuali o altro;

Credito di servizio: indica un importo pagabile dal Fornitore al Rivenditore come credito di servizio in conformità con la Clausola 8.4 e l'Ordine;

Dati del dispositivo: indica qualsiasi informazione o dato generato o raccolto (automaticamente o meno) da un Prodotto o da un Prodotto combinato e che si riferisce al funzionamento e al funzionamento di tale prodotto, ad esempio la diagnostica del dispositivo e i dati sulla salute del dispositivo;

Dati Personali: indica le informazioni di un individuo identificato o identificabile o qualsiasi altro dato soggetto alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati;

Documentazione: indica la documentazione fornita al Rivenditore dal Fornitore in relazione al Prodotto, inclusa la Specifica e qualsiasi manuale utente o altra documentazione fornita ai sensi di un Contratto, e inclusa la documentazione descritta nell'Ordine;

Documento: include, oltre a qualsiasi documento scritto, qualsiasi disegno, mappa, piano, diagramma, disegno, immagine o altra immagine, nastro, disco o altro dispositivo o registrazione contenente informazioni in qualsiasi forma;

Diritti di proprietà intellettuale: significa (a) brevetti, diritti d'autore, diritti di database e diritti su marchi, nomi commerciali, design, know-how e divulgazioni di invenzioni (registrate o non); (b) domande di registrazione, riemissioni, conferme, rinnovi, estensioni, divisioni o proscruzioni per uno qualsiasi di questi diritti; e (c) tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale e forme di protezione equivalenti o simili esistenti in qualsiasi parte del mondo;

Fornitore: indica la parte dell'Ordine indicata come Fornitore;

Gruppo del Rivenditore: indica (i) Rivenditore; (ii) Affiliate del Rivenditore; e (iii) qualsiasi altra entità Rivenditore elencata nell'Ordine;

Hardware: indica l'hardware che dovrà essere fornito dal Fornitore, come indicato nell'Ordine;

Incidente Informatico: ogni incidente che ha un impatto sul Rivenditore e/o sui Materiali del Rivenditore e consiste in/riguarda (a) un accesso a, acquisizione di, divulgazione di, uso di, danno a, perdita di, distruzione di informazioni non autorizzata (sia essa effettuata in maniera non autorizzata, accidentalmente o per uno scopo non autorizzato); o (b) nella compromissione del sistema di sicurezza informatica del Fornitore; (c) il sistema di sicurezza del Fornitore o del Rivenditore; (d) la ricezione di qualsiasi reclamo, comunicazione o notifica riguardante (i) l'utilizzo di informazioni da parte del Fornitore o (ii) l'ottemperanza da parte del Fornitore ai sistemi e ai principi in materia di protezione dei dati;

IVA: indica qualsiasi imposta sul valore aggiunto o equivalente imposta sulle vendite imposta dalla legge.

Know-how: indica tutte le informazioni tecniche, scientifiche e di altro tipo, invenzioni, scoperte, segreti commerciali, conoscenze, tecnologie, mezzi, metodi, processi, pratiche, formule, istruzioni, abilità, tecniche, procedure, idee espresse, assistenza tecnica, progetti, disegni, procedure di assemblaggio, programmi per computer, apparati, specifiche, dati, risultati, dati e informazioni sulla sicurezza, sulla produzione e sul controllo della qualità (inclusi progetti e protocolli di processo), fascicoli di registrazione e analisi e metodologia, in ogni caso, esclusivamente nella misura riservata e proprietario e in forma scritta, elettronica o qualsiasi altra forma ora nota o sviluppata in futuro;

Livelli di servizio: indica i livelli di servizio, se presenti, applicabili ai Prodotti, come definiti nell'Ordine;

Materiali del Rivenditore: indica qualsiasi dato, testo, disegno, diagramma, immagine, Documento o altra informazione che: a) è ricevuto o acquisito dal Fornitore da o per conto di qualsiasi membro del Gruppo di Rivenditore nel corso della fornitura dei Prodotti; b) sono forniti al Fornitore da o per conto di qualsiasi membro del Gruppo di Rivenditori o di un Utente finale in relazione alle presenti CGC; o c) Il Fornitore è tenuto a generare, elaborare, archiviare o trasmettere ai sensi di un Contratto, e include tutti i dati personali di cui un membro del Gruppo di Rivenditori è il titolare del trattamento;

Modifica: indica qualsiasi rilascio di manutenzione o modifica specifica del Rivenditore;

Ordine: indica il documento formale dell'ordine di acquisto del Rivenditore emesso al Fornitore per i Prodotti stipulato tra le Parti

ai sensi della Clausola 4, compreso qualsiasi documento formale dell'ordine di acquisto emesso elettronicamente;

Parte: Rivenditore o Fornitore, collettivamente le Parti

Prodotti: indica il Software, l'Hardware, i Servizi o i Servizi Cloud forniti dal Fornitore nell'ambito di un Contratto come stabilito in un Ordine Spese: indica le spese dovute dal Rivenditore per i Prodotti, come indicato in un Ordine;

Prodotto Combinato: indica un prodotto del Rivenditore che utilizza o è combinato con i Prodotti;

Programma Specifico: indica un programma delle presenti CGC che si applica solo a determinati Prodotti forniti dal Fornitore, come identificato in un Ordine e/o nel Programma Specifico stesso;

Rivenditore: Hitachi Energy Italy SpA, il soggetto rivenditore che stipula l'Ordine con il Fornitore;

Service Level Failure: è definito nella Clausola 8.2;

Servizi: indica i servizi di supporto e manutenzione forniti in relazione o in connessione con il Software. I servizi non comprendono esplicitamente alcun servizio gestito, di consulenza, professionale, di installazione, configurazione, implementazione, istruzione o altro;

Servizi Cloud: indica quei Prodotti forniti dal Fornitore che sono indicati nell'Ordine come forniti su base "Software as a Service", "Platform as a Service", "Infrastructure as a Service", "Abbonamento" o "Cloud";

Software: indica i programmi per computer elencati nell'Ordine o altrimenti consegnati o resi disponibili all'Utente finale e tutta la Documentazione relativa a tali programmi e qualsiasi Modifica fornita durante la durata di un Contratto;

Software dannoso : indica qualsiasi programma software o codice destinato a distruggere, interferire, corrompere o causare effetti indesiderati su hardware, file di programma, dati o altre informazioni, codice eseguibile o macro del software applicativo, indipendentemente dal fatto che il suo funzionamento sia immediato o ritardato, e se il software dannoso è introdotto intenzionalmente, negligenza o senza che ne sia a conoscenza e includa programmi per computer comunemente indicati come virus, worm, cavalli di Troia, bombe a tempo o logiche, backdoor e codici o routine di disabilitazione;

Specifica: indica la specifica per i Prodotti come definita nell'Ordine;

Team del Fornitore: indica tutti i dipendenti, consulenti, agenti e subappaltatori che si impegna in relazione ai Prodotti; e Fornitore di terze parti: indica qualsiasi appaltatore, agente o terza parte che fornisce hardware, software o servizi a qualsiasi membro del gruppo di rivenditori.

Utente Finale: indica un soggetto che derivi o faccia uso dei Prodotti direttamente o tramite il Rivenditore;

1.2 Interpretazione:

1.2.1 Facendo riferimento ad uno statuto o ad una disposizione di legge si intende fare riferimento ad esso come emendato o rimesso in vigore. Facendo riferimento a uno statuto o a una disposizione di legge si intende fare riferimento a qualsiasi atto legislativo subordinato fatto in base a quello statuto o a quella disposizione di legge, come modificata o rimessa in vigore.

1.2.2 Qualsiasi frase introdotta dai termini "include", "includere", "includendo", "in particolare" o qualsiasi parola o espressione simile deve essere interpretata come illustrativa e di conseguenza non deve limitare il senso delle parole che precedono tali termini.

1.2.3 Tutti i titoli sono stati inseriti solo per comodità di riferimento e non influiranno sulla costruzione o sull'interpretazione di queste Condizioni Generali.

1.2.4 Con i riferimenti alle Clausole si intendono i riferimenti alle clausole delle Condizioni Generali.

1.2.5 A meno che il contesto non indichi diversamente, le parole usate al singolare includono il plurale e viceversa.

1.2.6 In caso di conflitto tra le presenti Condizioni Generali e qualsiasi altro documento incorporato nel Contratto, l'ordine di prevalenza sarà il seguente: a) qualsiasi previsione dell'Ordine che specificamente ed esplicitamente modifichi le Clausole delle Condizioni Generali o di una Scheda Specifica applicabile; b) qualsiasi Scheda Specifica applicabile; e c) le presenti Condizioni Generali.

2. DURATA

2.1 Il Fornitore dovrà fornire i Prodotti a partire dalla data specificata nel relativo Ordine.

2.2 Il Contratto continuerà per il periodo specificato nel relativo Ordine, a meno che non venga risolto ai sensi della Clausola 19.

3. PROCESSO D'ORDINE

3.1 L'Ordine farà riferimento e incorporerà le presenti Condizioni Generali e sarà considerato accettato al verificarsi della prima tra le seguenti:

3.1.1 L'emissione dell'accettazione scritta dell'Ordine tra il Fornitore e il Cliente (anche attraverso firma elettronica o accettazione dell'Ordine); o

- qualsiasi atto del Fornitore coerente con l'evasione dell'Ordine emesso dal Rivenditore, nel quale momento e alla data il Contratto entrerà in vigore.

3.2 Le presenti Condizioni Generali si applicano al Contratto con l'esclusione di qualsiasi altro termine che il Fornitore cerca di imporre o incorporare (compresi i termini o condizioni stabiliti nell'Allegato) o che sono impliciti nel commercio, nella consuetudine, nella prassi o nell'andamento delle trattative.

4. RIVENDITA DEI PRODOTTI

4.1 Il Rivenditore può:

4.1.1 utilizzare i Prodotti per fornire servizi ai propri Utenti finali; e

4.1.2 rivendere o concedere in sublicenza i Prodotti, anche come Prodotti Combinati, a Utenti finali,

4.1.3 secondo quanto stabilito da un Contratto.

4.2 Qualsiasi rivendita o sub-licenza dei Prodotti da parte del Rivenditore avverrà a termini e condizioni che saranno determinati dal Rivenditore a sua esclusiva e assoluta discrezione, a condizione che tali termini e condizioni nel Contratto con l'Utente Finale non siano meno restrittivi dei termini del Contratto in relazione all'utilizzo dei Prodotti.

4.3 Se il Rivenditore rivende o concede in sublicenza i Prodotti a un Utente finale, lo farà solo a condizione che qualsiasi Utente Finale sia considerato come cliente del Rivenditore ed il rischio di credito e incasso saranno a carico del Rivenditore.

5. RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE (GENERALI)

5.1 Il Fornitore dovrà fornire i Prodotti al Rivenditore o all'Utente finale come indicato in un Ordine, in conformità con le presenti Condizioni Generali e il relativo Ordine.

5.2 Il Fornitore dovrà consegnare i Prodotti in modo tempestivo e rispettare le date di adempimento specificate in un Ordine.

5.3 Il Fornitore deve:

5.3.1 collaborare con il Gruppo del Rivenditore in tutte le questioni relative ai Prodotti; e

5.3.2 assicurarsi che il Team del Fornitore utilizzi ragionevole competenza e cura nella produzione e consegna dei Prodotti.

5.4 Il Fornitore conferma che qualsiasi Certificato per i Prodotti potrà essere condiviso con gli Utenti Finali. Nel caso in cui sia necessario un Certificato in un Paese dell'Utente Finale in cui il Fornitore non ha ancora ottenuto il relativo Certificato, il Fornitore fornirà il Certificato o consentirà al Rivenditore di richiedere tale Certificato per conto del Fornitore. Allo scopo di ottenere un Certificato, il Rivenditore può condividere le informazioni

riservate del fornitore con qualsiasi autorità o organizzazione che esegue la certificazione per conto di tale autorità.

5.5 Il Fornitore deve:

5.5.1 rispettare e garantire che il Team del Fornitore rispetti tutte le norme e i regolamenti in materia di salute e sicurezza e qualsiasi altro requisito ragionevole che si applichi a qualsiasi sede del Gruppo del Rivenditore e che gli sia stato comunicato. Nel caso in cui il Team del Fornitore non accetti o rispetti tali regole, regolamenti o requisiti, il Rivenditore si riserva il diritto di rifiutare al Team del Fornitore l'accesso ai locali del Gruppo del Rivenditore, che sarà fornito solo nella misura necessaria per la consegna dei Prodotti;

5.5.2 informare il Rivenditore non appena viene a conoscenza di eventuali rischi per la salute e la sicurezza o problemi che sorgono in relazione ai Prodotti o qualsiasi altro problema o circostanza che può ragionevolmente mettere a repentaglio la tempestiva fornitura dei Prodotti; e

5.5.3 prima della data in cui i Prodotti devono essere consegnati, ottenere e mantenere in ogni momento durante la durata del Contratto, tutte le licenze e i consensi necessari e rispettare tutta la legislazione pertinente in relazione ai Prodotti e all'adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto.

5.6 Il Fornitore dovrà ottemperare ad ogni ulteriore responsabilità e/o obbligo come stabilito nel Prospetto Specifico applicabile o nell'Ordine.

6. ACCETTAZIONE DEL PRODOTTO

6.1 Salvo nei casi in cui l'Ordine preveda una procedura di accettazione in relazione a particolari Prodotti e fatta salva la Clausola 7, la procedura e il periodo di accettazione devono essere stabiliti nell'Allegato Specifico applicabile.

7. GARANZIE (GENERALI)

7.1 Il Fornitore garantisce a ciascun membro del Gruppo del Rivenditore che:

7.1.1 i Prodotti saranno conformi a tutte le descrizioni, alla Documentazione e alle Specifiche indicate nell'Ordine;

7.1.2 i Prodotti saranno forniti in conformità con tutta la legislazione applicabile e il Fornitore informerà il Rivenditore non appena verrà a conoscenza di eventuali modifiche a tale legislazione in cui influisca sulla capacità del Fornitore di fornire i Prodotti;

7.1.3 Il Fornitore non inserirà o includerà, né consentirà o farà in modo che alcuna persona o software inserisca o includa alcun Software Dannoso nel Software nel suo insieme o in qualsiasi singola Modifica;

7.1.4 se non diversamente concordato in un Ordine, i Prodotti non invieranno alcun Dato del Dispositivo o Dato del Cliente Finale al Fornitore; e

7.1.5 i Servizi saranno eseguiti con ragionevole cura e competenza e in conformità con le migliori pratiche e standard commerciali del settore.

7.2 Fatto salvo qualsiasi altro diritto o rimedio che il Rivenditore può avere, nel caso in cui il Fornitore commetta una violazione di qualsiasi garanzia (inclusa qualsiasi previsione contenuta in un Allegato Specifico), dopo aver ricevuto avviso dal Rivenditore ed entro un periodo di tempo ragionevole e specificato dal Rivenditore, correggerà qualsiasi difetto o carenza del Prodotto. Se il Fornitore non riesce o non è in grado di farlo, il Rivenditore avrà il diritto di restituire il Prodotto in questione e, ove ciò comporti un grave inadempimento ai sensi del Contratto nel suo insieme, risolvere il Contratto per grave inadempimento e richiedere il risarcimento dei danni in conformità con la Clausola 18.

7.3 Le disposizioni della presente Clausola 7 sopravvivranno a qualsiasi prestazione, accettazione o pagamento ai sensi del Contratto e si estenderanno a qualsiasi Prodotto sostituito o riparato fornito dal Fornitore.

8. LIVELLI DI SERVIZIO

8.1 Il Fornitore deve fornire Prodotti tali da soddisfare o superare i Livelli di Servizio.

8.2 Se il Fornitore non fornisce uno qualsiasi dei Prodotti in conformità con i Livelli di Servizio ("Mancato Livello di Servizio"), deve informare tempestivamente il Rivenditore per iscritto.

8.3 Non appena possibile dopo la notifica ai sensi della Clausola 8.2 (e, in ogni caso, entro il termine specificato nell'Ordine), il Fornitore deve:

8.3.1 eseguire un'analisi della causa principale per identificare la causa del Mancato Livello di Servizio;

8.3.2 allocare le risorse che potrebbero essere necessarie per rimediare al Mancato Livello di Servizio e alle eventuali conseguenze; e

8.3.3 fornire al Rivenditore una relazione scritta che illustri in dettaglio la causa e la procedura per correggere il Mancato Livello di Servizio e le eventuali conseguenze.

8.4 Se, in qualsiasi mese, si verifica un Mancato raggiungimento del Livello di Servizio e l'Ordine prevede l'accumulo di Crediti di Servizio in relazione a tale inadempimento, il Fornitore deve detrarre tali Crediti di Servizio dalla sua fattura successiva (o, qualora non siano dovute ulteriori fatture, il Fornitore dovrà pagare un importo pari a tali Crediti di servizio entro trenta (30) giorni dalla richiesta scritta di pagamento da parte del Rivenditore). Le Parti accettano che il pagamento dei Crediti di servizio non pregiudichi qualsiasi altro rimedio a disposizione del Rivenditore sia ai sensi del Contratto che in altro modo.

8.5 Se il Fornitore non raggiunge i Livelli di Servizio per quattro mesi (consecutivi o meno) entro un anno solare, il Rivenditore potrà risolvere il Contratto.

9. OBBLIGHI DEL RIVENDITORE

9.1 Il Rivenditore deve:

9.1.1 collaborare con il Fornitore in tutte le questioni relative ai Prodotti;

9.1.2 fornire l'accesso ai locali e ai dati del Rivenditore e agli uffici e ad altre strutture che possono essere ragionevolmente richiesti dal Fornitore e concordati in anticipo con il Rivenditore per iscritto, allo scopo di fornire i Prodotti;

9.1.3 fornire il Materiale al Rivenditore, necessario per fornire i Prodotti, come indicato nell'Ordine o comunque in modo tempestivo dopo ragionevole richiesta del Fornitore;

9.1.4 informare il Fornitore di tutte le norme e i regolamenti in materia di salute e sicurezza e qualsiasi altro ragionevole requisito di sicurezza applicabile in qualsiasi sede del Rivenditore; e

9.1.5 adempiere ad eventuali ulteriori responsabilità come indicato nel relativo Ordine.

9.2 Se il Fornitore ritiene che il mancato rispetto dei propri obblighi da parte del Rivenditore abbia un effetto negativo sulla capacità del Fornitore di adempiere ai propri obblighi in conformità al Contratto, il Fornitore dovrà informare tempestivamente il Rivenditore. Qualsiasi avviso di questo tipo deve includere almeno una descrizione dettagliata del fallimento del Rivenditore e una descrizione degli effetti sui Prodotti, in particolare l'entità del potenziale ritardo e costi aggiuntivi stimati, se presenti. Il Fornitore dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per adempiere ai propri obblighi in tempo, nonostante il mancato adempimento da parte del Rivenditore e assistere il Rivenditore a rimediare al proprio inadempimento.

10. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

10.1 Il Rivenditore pagherà gli Addebiti per la fornitura dei Prodotti al Fornitore in conformità con la presente Clausola 10 e come stabilito nell'Ordine. Gli Addebiti sono comprensivi di tutte le imposte e tasse (diverse dall'IVA o equivalente).

10.2 Il Fornitore fatturerà al Rivenditore gli Addebiti in conformità con le disposizioni pertinenti dell'Allegato Specifico applicabile e del relativo Ordine. Le fatture devono essere conformi alle leggi applicabili, ai principi contabili generalmente accettati e ai requisiti specifici del Rivenditore (come di volta in volta notificati al Fornitore) e contengono sempre le seguenti informazioni minime: Nome del fornitore, indirizzo e persona di riferimento inclusi i dettagli di contatto; data fattura; numero di fattura; Numero d'ordine e numero del Fornitore; indirizzo del Rivenditore; quantità; specificazione dei Prodotti; spese (importo totale fatturato); moneta; imposta o importo IVA; codice fiscale o partita IVA; termini di pagamento come concordato. Per specifici requisiti in materia di fatturazione applicabili ai singoli Paesi, si rinvia al seguente link: <https://www.hitachienergy.com/about-us/supplying/supplier-invoicing>.

10.3 Le fatture devono essere inviate all'indirizzo di fatturazione del Rivenditore specificato nell'Ordine.

10.4 Il Rivenditore rimborserà le spese solo al costo e nella misura concordata per iscritto.

10.5 Salvo diversamente concordato in uno specifico Ordine, il Rivenditore dovrà effettuare il pagamento delle fatture non contestate entro novanta (90) giorni dall'ultimo tra (i) dal ricevimento della fattura conforme alla presente Clausola 10 o (ii) dalla data di consegna dei Prodotti. Il rivenditore può accumulare tutte le fatture fino alla fine di un mese di calendario (EOM) in conformità con il processo di gestione delle fatture del rivenditore: <https://www.hitachienergy.com/about-us/supplying/supplier-invoicing>.

10.6 Se una fattura ricevuta dal Rivenditore non viene pagata entro la data di scadenza, il Fornitore può notificare per iscritto che l'importo è scaduto. Trenta (30) giorni dopo il ricevimento della comunicazione, a meno che il pagamento non sia contestato in buona fede dal Rivenditore, il Fornitore può addebitare interessi al tasso del 4% annuo su qualsiasi importo non pagato e non contestato, dalla data di scadenza del pagamento (o tale altra data eventualmente concordata per iscritto tra le Parti), fino al ricevimento dell'importo dovuto. Il Fornitore riconosce e accetta che la presente Clausola 10.6 fornisce al Fornitore un rimedio sostanziale in relazione a qualsiasi ritardato pagamento delle somme dovute ai sensi di qualsiasi Contratto.

10.7 Il Rivenditore si riserva il diritto di compensare o trattenere il pagamento per i Prodotti non forniti in conformità al Contratto.

11. PROPRIETA' DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

11.1 Fatta salva la seguente Clausola 12 e qualsiasi altra disposizione contraria negli Allegati Specifici applicabili o come concordato in un particolare Ordine, tra Rivenditore e Fornitore, tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale sui Prodotti saranno di proprietà del Fornitore. Il Fornitore concede al Gruppo del Rivenditore per il periodo indicato nell'Ordine una licenza non esclusiva, mondiale e irrevocabile per rivendere i Prodotti come Prodotti singoli e come Prodotti Combinati insieme ai prodotti del Rivenditore e per consentire ai propri Utenti Finali di utilizzare i Prodotti, inclusi i Prodotti Combinati. Tale licenza includerà il diritto di far esercitare a terzi tali diritti a vantaggio del Rivenditore e del Gruppo del Rivenditore.

11.2 Il Fornitore dichiara e garantisce che, se ha utilizzato o utilizza software open source o il Prodotto contiene software open source, il Fornitore ha utilizzato, modificato e/o ulteriormente sviluppato il software open source in piena conformità con i termini e le condizioni di licenza sottostanti e simili software open source (a) non ha alcun effetto negativo sui diritti di proprietà intellettuale del Gruppo del Rivenditore indipendentemente da come tale software open source viene utilizzato,

(b) non sottoporrà i prodotti del Gruppo del Rivenditore ad alcun termine di licenza del software open source, indipendentemente da come tale software open source sia utilizzato, e (c) non

includerà alcun termine che limiti la piena libertà di azione del Gruppo del Rivenditore, comprese eventuali restrizioni all'uso.

11.3 Il Fornitore concede al Rivenditore una licenza temporanea, esente da royalty e non esclusiva per l'utilizzo dei marchi del Fornitore collegati ai Prodotti ("Marchi del Fornitore") alle seguenti condizioni:

11.3.1 il Rivenditore utilizzerà i Marchi del Fornitore solo se necessario ai fini dell'adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto;

11.3.2 la licenza concessa ai sensi della presente Clausola 11.3 cesserà alla scadenza o alla risoluzione di un Contratto.

11.4 Salvo quanto diversamente pattuito in un particolare Ordine, il Fornitore cede al Rivenditore, con pieno titolo di garanzia e libero da ogni diritto di terzi, i Diritti di Proprietà Intellettuale e ogni altro diritto su tutte le modifiche ai Prodotti che siano state apportate dal Rivenditore o fatte specificatamente per quest'ultimo.

11.5 A proprie spese, il Fornitore dovrà, e farà ogni ragionevole sforzo per far sì che qualsiasi terza parte necessaria, esegua e consegni prontamente tali documenti ed esegua gli atti che possono essere richiesti allo scopo di dare piena efficacia a un Contratto, inclusa la messa in sicurezza per il Rivenditore tutti i diritti, titoli e interessi relativi ai Diritti di Proprietà Intellettuale e tutti gli altri diritti assegnati al Rivenditore in conformità con la Clausola 12.

11.6 Le Parti riconoscono e concordano che in ogni momento i Materiali del Rivenditore saranno di proprietà del relativo membro del Gruppo dei Rivenditori. Nulla nel Contratto trasferirà al Fornitore alcun diritto o titolo sui Materiali del Rivenditore. Il Rivenditore concede al Fornitore una licenza per utilizzare i Materiali del Rivenditore gratuitamente e su base non esclusiva, mondiale, esclusivamente nella misura necessaria per consentire al Fornitore di fornire i Prodotti.

12. GARANZIA E INDENNIZZO SUI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

12.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che:

12.1.1 la fornitura o l'utilizzo da parte del Gruppo del Rivenditore o di qualsiasi Fornitore di Terze Parti di qualsiasi Prodotto, Software (inclusi eventuali Servizi Cloud), Hardware o Documentazione o qualsiasi altro prodotto o contenuto applicabile all'ambito del Contratto;

12.1.2 l'assegnazione o la concessione di qualsiasi licenza di qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale ai sensi del Contratto; o la fornitura, o il beneficio del Gruppo del Rivenditore o di qualsiasi Fornitore di servizi di terze parti, di uno qualsiasi dei Prodotti, non violerà i diritti di proprietà intellettuale di alcuna persona o entità.

12.2 Il Fornitore dovrà indennizzare e tenere indenne ogni membro del Gruppo del Rivenditore da e contro tutti i costi, reclami, richieste, responsabilità, spese, danni o perdite (incluse eventuali perdite consequenziali dirette o indirette, perdita di profitto e perdita di reputazione e tutti gli interessi, sanzioni e costi e spese legali e professionali) derivanti da o in connessione con qualsiasi violazione presunta o effettiva ai sensi di qualsiasi legge, dei diritti di proprietà intellettuale di terzi (da soli o in combinazione) o altri diritti derivanti dai Prodotti o dall'uso di il Software, l'Hardware o i Servizi Cloud.

12.3 Se una terza parte presenta un reclamo, o notifica l'intenzione di presentare un reclamo, nei confronti del Rivenditore che può ragionevolmente essere considerato suscettibile di dar luogo a una responsabilità ai sensi dell'indennizzo di cui alla Clausola 12.2 (un "Reclamo"), il Rivenditore dovrà:

12.3.1 non appena ragionevolmente possibile, dare comunicazione scritta del Reclamo al Fornitore, specificando la natura del Reclamo con ragionevole dettaglio;

12.3.2 non effettuare alcuna ammissione di responsabilità, accordo o compromesso in relazione al Reclamo senza il

preventivo consenso scritto del Fornitore (tale consenso non deve essere irragionevolmente condizionato, negato o ritardato);

12.3.3 cooperare ragionevolmente con il Fornitore e i suoi consulenti professionali con un ragionevole preavviso e a spese del Fornitore, in modo da consentire al Fornitore e ai suoi consulenti professionali di valutare e difendere il Reclamo; e

12.3.4 a condizione che il Fornitore fornisca sicurezza al Rivenditore in merito alla ragionevole soddisfazione del Rivenditore contro qualsiasi pretesa, responsabilità, costo, spesa, danno o perdita che potrebbero essere sostenuti, intraprendere le azioni che il Fornitore può ragionevolmente richiedere per evitare, contestare, compromettere o difendere la Rivendicazione.

12.4 Il Fornitore non avrà alcuna responsabilità per eventuali reclami di violazione dei Diritti di proprietà intellettuale se e nella misura in cui il reclamo sorga a causa dell'incorporazione del Materiale del Rivenditore nel Prodotto o se il Fornitore segue le istruzioni specifiche del Rivenditore nello sviluppo del Prodotto contro la consulenza professionale del Fornitore.

12.5 In caso di reclamo, il Fornitore può, senza alcun costo per il Rivenditore e fatti salvi gli obblighi del Fornitore ai sensi della Clausola 12.1:

12.5.1 procurare al Gruppo di Rivenditori il diritto di continuare a utilizzare il Prodotto in violazione o altro materiale, o continuare a usufruire di qualsiasi Prodotto che sia interessato dalla Reclamo in conformità con i termini del Contratto; o

12.5.2 modificare o sostituire il Prodotto o altro materiale in violazione o eseguire nuovamente i Prodotti applicabili in modo che diventi non contraffatto (a condizione che il Prodotto o altro materiale modificato o sostituito, o i Prodotti riprodotti, forniscano le stesse prestazioni e funzionalità e non pregiudicare l'uso del Prodotto o altro materiale).

12.6 Se il Fornitore non è in grado di correggere la situazione illecita in conformità con la Clausola 12.5 entro un termine ragionevole, il Rivenditore avrà il diritto di risolvere il Contratto per giusta causa e senza alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore con effetto immediato.

13. PRODOTTI DIMOSTRATIVI

13.1 Nel caso in cui il Fornitore fornisca al Rivenditore i Prodotti per scopi di marketing o dimostrazione ("Prodotti Dimostrativi"), tali Prodotti Dimostrativi (i) sono limitati all'uso da parte del Rivenditore e non saranno trasferiti a terzi; e (ii) possono essere utilizzati solo per scopi dimostrativi, di marketing e di valutazione interna degli Utenti finali.

13.2 Le licenze dei Prodotti Dimostrativi sono non-esclusive, non trasferibili e sono limitate al numero di copie specificato nell'Ordine.

13.3 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, i Prodotti Dimostrativi ricevono i seguenti servizi di supporto limitato dal Fornitore: (i) aggiornamenti e patch dei Prodotti Dimostrativi quando tali aggiornamenti e patch sono resi generalmente disponibili dal Fornitore; e (ii) l'assistenza dell'help desk.

14. UTILIZZO DEI DATI DEL DISPOSITIVO

Il Gruppo del Rivenditore e i suoi subappaltatori hanno il diritto di raccogliere, archiviare, aggregare, analizzare o altrimenti utilizzare i Dati del dispositivo per (i) fornire e mantenere i Servizi e/o il Prodotto, il Prodotto Combinato ai Clienti finali; (ii) prevenire, rilevare e riparare problemi relativi alla sicurezza e/o al funzionamento di un Prodotto o di un Prodotto Combinato e/o dei Servizi; (iii) migliorare e sviluppare servizi, tecnologie, prodotti e/o software esistenti e sviluppare nuovi servizi, tecnologie, prodotti e/o software; e (iv) offrire altri prodotti o servizi. Tutti i miglioramenti e gli sviluppi (compresi tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale risultanti) apportati dal Gruppo del Rivenditore o dai subappaltatori sono di proprietà esclusiva del membro pertinente del Gruppo del Rivenditore. Inoltre, il Rivenditore ha il diritto di utilizzare i Dati del dispositivo a fini di

benchmarking se e nella misura in cui sono resi anonimi o non riservati.

15. RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI

15.1 Ciascuna Parte si impegna a non divulgare in nessun momento ad alcuno conoscenze tecniche o commerciali, specifiche, invenzioni, processi o iniziative o qualsiasi altra informazione o dato che sia di natura confidenziale e sia stato divulgato a tale Parte (la "Parte Ricevente") dall'altra Parte (la "Parte Divulgatrice") o da un suo agente e qualsiasi altra informazione riservata relativa all'attività della Parte Divulgatrice o ai suoi prodotti che la Parte Ricevente può ottenere, salvo quanto consentito dalla Clausola 16.3. Le Parti convengono che, laddove il Rivenditore sia la Parte Divulgatrice, tutti i Materiali del Rivenditore e tutte le informazioni riguardanti qualsiasi membro dell'attività o dei prodotti del Gruppo del Rivenditore devono essere informazioni riservate.

15.2 Le informazioni riservate non includono alcuna informazione particolare che la Parte Ricevente possa ragionevolmente dimostrare:

15.2.1 era in possesso o era legittimamente conosciuto dalla Parte Ricevente senza l'obbligo di mantenerne la riservatezza prima del ricevimento da parte della Parte Divulgatrice;

15.2.2 era o è diventato generalmente disponibile al pubblico se non a seguito di divulgazione da parte della Parte Ricevente o dei suoi agenti; o

15.2.3 è stato sviluppato in modo indipendente dalla Parte Ricevente senza l'uso o il riferimento ad alcuna informazione riservata della Parte Divulgatrice.

15.3 La Parte Ricevente può divulgare le informazioni riservate della Parte Divulgatrice:

15.3.1 a quei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori che hanno bisogno di conoscerli al fine di esercitare i propri diritti o adempiere ai propri obblighi in relazione a un Contratto. La Parte Ricevente deve garantire che tali dipendenti, agenti o subappaltatori rispettino la presente Clausola 15; e

15.3.2 come potrebbe essere richiesto dalla legge, da un tribunale della giurisdizione competente o da qualsiasi autorità governativa o di regolamentazione, a condizione che la Parte Ricevente faccia il possibile per limitare tale divulgazione e per ottenere un trattamento riservato o un ordine di protezione, informi la Parte Divulgatrice (ove legalmente consentito farlo) ragionevolmente in anticipo per consentirle di partecipare a tale sforzo.

15.4 La Parte Ricevente non utilizzerà le informazioni riservate della Parte Divulgatrice per scopi diversi dall'esercizio dei propri diritti e dall'adempimento dei propri obblighi ai sensi o in connessione con il Contratto.

15.5 La Parte Ricevente si impegna ad applicare ragionevoli garanzie contro la divulgazione non autorizzata delle informazioni riservate della Parte Divulgatrice in conformità con le buone pratiche del settore, o nello stesso modo e nella stessa misura in cui protegge le proprie informazioni riservate e proprietarie, a seconda di quale sia lo standard più elevato.

15.6 Su ragionevole richiesta del Rivenditore, il Fornitore dovrà fare in modo che il Fornitore e/o le persone del Team del Fornitore eseguano e forniscano al Rivenditore qualsiasi documento o accordo aggiuntivo relativo alla gestione delle informazioni riservate.

15.7 Il Fornitore deve adottare tutte le misure necessarie per garantire che i dati o le informazioni del Rivenditore che vengono in suo possesso o controllo nel corso della fornitura dei Prodotti siano protetti e in particolare il Fornitore non dovrà: (i) utilizzare i dati o le informazioni del Rivenditore per scopi diversi dalla fornitura dei Prodotti; o (ii) riprodurre i dati o le informazioni in tutto o in parte in qualsiasi forma, salvo quanto richiesto dal documento contrattuale sottostante, o (iii) divulgare i dati o le informazioni del Rivenditore a terzi o persone non autorizzate dal Rivenditore a riceverli, salvo previo consenso scritto del Rivenditore.

15.8 Sicurezza informatica (Cyber Security)

15.8.1 Il Fornitore si impegna a rispettare, e sarà responsabile e farà in modo che i Destinatari Aggiuntivi Consentiti rispettino, ogni procedura, policy o standard in materia di sicurezza informatica che abbia ricevuto dal Rivenditore o da qualsiasi Affiliata del Rivenditore nel corso della vigenza del Contratto ed in particolare i requisiti in materia di sicurezza informatica di Hitachi Energy applicati ai fornitori (Hitachi Energy Cyber Security Requirements for Suppliers) disponibili al seguente link: www.hitachienergy.com/about-us/supplying – **Supplier Cyber Security**, o come altrimenti previsti nel Contratto.

15.8.2 Il Fornitore sarà responsabile in via esclusiva di fornire e assicurare una connessione sicura tra i suoi sistemi informatici e di rete (ivi incluse la sua rete di network interna e le interfacce esterne) con quelli del Rivenditore utilizzando procedure e standard di sicurezza generalmente accettate nel settore della sicurezza e protezione di dati e reti. Queste procedure e standard di protezione e sicurezza dovranno comprendere, se applicabili, tra l'altro, l'installazione di firewall, utilizzo di sistemi di autenticazione e controllo dell'identità e di sistemi di crittazione e codifica di dati e installazione di software anti-virus programmati per la protezione contro Incidenti Informatici, accessi non autorizzati, interferenze, intrusioni, fuga, furto, perdita di dati e informazioni.

15.8.3 Il Fornitore informerà immediatamente (per iscritto), e comunque entro ventiquattro (24) ore, il Rivenditore ogniqualvolta abbia ragionevole motivo di ritenere che si sia verificato un Incidente Informatico. Il Fornitore dovrà far prontamente pervenire al Rivenditore aggiornamenti sul presunto Incidente Informatico e una relazione che dettagli: (a) la natura del presunto Incidente Informatico; (b) la data e ora in cui si è verificato, il quantitativo e tipologia di informazioni che si presume siano state esposte; (c) misure adottate per investigare sulle circostanze del presunto Incidente Informatico e per prevenire un nuovo Incidente Informatico. Il Fornitore dovrà adottare misure adeguate a contenere gli effetti dell'Incidente Informatico e dovrà, a proprie spese, cooperare con ed assistere il Rivenditore nella preparazione delle misure da adottare in relazione all'Incidente Informatico. La comunicazione di cui al primo paragrafo dovrà essere effettuata all'indirizzo: cybersecurity@hitachienergy.com.

15.8.4 Il Rivenditore, le sue Affiliate e il rispettivo personale non saranno in alcun modo responsabili per i danni di qualsiasi natura che possano derivare da un Incidente Informatico e il Fornitore manleverà e terrà indenni gli stessi da qualsiasi reclamo, pretesa o azione (e dalle relative richieste di danni) in relazione a ogni Incidente Informatico, accesso non autorizzato, intrusione, fuga, furto o perdita di dati o informazioni che sia causato da una mancata o limitata protezione dei sistemi informatici e di rete del Fornitore imputabile a quest'ultimo.

16. PROTEZIONE DATI

16.1 Se il Rivenditore divulga i Dati personali al Fornitore, il Fornitore dovrà rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati.

16.2 Il Fornitore dovrà applicare misure fisiche, tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza dei Dati Personali adeguato al rispettivo rischio e la capacità di garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza costanti dei sistemi e dei servizi di elaborazione.

16.3 Il Fornitore accetta di non negare o ritardare il proprio consenso a eventuali modifiche alla presente Clausola 16 che, a giudizio ragionevole del Rivenditore o delle sue Affiliate, debbano essere apportate al fine di conformarsi alle leggi e ai regolamenti applicabili sulla protezione dei dati e/o alle linee guida e ai consigli di qualsiasi autorità di controllo competente e si impegna ad attuare tali modifiche senza costi aggiuntivi per il Rivenditore.

16.4 Il Fornitore riconosce che il trattamento dei Dati Personali in conformità al Contratto può richiedere la conclusione di ulteriori accordi di trattamento dei dati o di protezione dei dati con

il Rivenditore o le sue Affiliate. Nella misura in cui tali accordi aggiuntivi non siano inizialmente conclusi come parte del Contratto, il Fornitore, i suoi Affiliati o subappaltatori interessati, su richiesta del Rivenditore, stipuleranno prontamente qualsiasi accordo come designato dal Rivenditore e come richiesto dalla legge obbligatoria o da un dato competente protezione o altra autorità competente.

17. ASSICURAZIONE

17.1 Il Fornitore dovrà mantenere in vigore, con una compagnia assicurativa rispettabile e finanziariamente solida, una polizza assicurativa di responsabilità civile generale per un importo non inferiore a cinque milioni di dollari USA (5.000.000 USD) per evento e dieci milioni di dollari USA (10.000.000 USD) all'anno, una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale per un importo non inferiore a cinque milioni di dollari USA (5.000.000 USD) per evento e non inferiore a dieci milioni di dollari USA (10.000.000 USD) all'anno, a copertura della responsabilità derivante da un Contratto e dai relativi Prodotti inclusi Violazione dei diritti di proprietà intellettuale, responsabilità informatica (compresi come minimo virus informatici, riservatezza e protezione dei dati) e qualsiasi altra polizza assicurativa richiesta dalla legge applicabile. Tali polizze assicurative rimarranno in vigore per tutta la durata del Contratto e per un periodo di due (2) anni dopo la risoluzione o la scadenza. Il rivenditore deve essere incluso come assicurato aggiuntivo poiché il suo interesse può apparire nell'assicurazione di responsabilità civile sopra richiesta e le polizze devono essere approvate per rinunciare ai diritti di surroga dell'assicuratore nei confronti del rivenditore.

17.2 Il Fornitore dovrà, su richiesta del Rivenditore, produrre sia i certificati assicurativi con i dettagli della copertura, sia la ricevuta del premio dell'anno in corso.

17.3 Nulla di quanto contenuto nella presente Clausola 17 esonera il Fornitore dalla sua responsabilità. L'importo assicurato non può essere considerato né interpretato come limitazione di responsabilità.

18. RESPONSABILITÀ

18.1 Fatta salva la Clausola 18.2, la responsabilità totale di ciascuna Parte in relazione a eventuali perdite subite dall'altra Parte o da una delle sue Affiliate ai sensi o in relazione al Contratto, inclusa la responsabilità per violazione del contratto, dichiarazione ingannevole (contrattuale o legale), atto illecito (compresa la negligenza) e violazione degli obblighi di legge, non supererà il maggiore tra:

18.1.1 cinquecentomila dollari USA (500.000 USD); o

18.1.2 (i) una somma pari agli Oneri pattuiti ai sensi del rispettivo Contratto, o (ii) se si applicano Oneri ricorrenti, ventiquattro

(24) volte le Commissioni mensili medie pagate o pagabili dal Rivenditore ai sensi del rispettivo Contratto prima dell'evento che ha dato origine alla responsabilità.

18.2 Nulla nel Contratto opererà in modo da escludere o limitare la responsabilità di una delle Parti nei confronti dell'altra per:

18.2.1 morte o lesioni personali derivanti da negligenza;

18.2.2 violazione delle Clausole 15 (Riservatezza e Sicurezza dei Dati) o 16 (Protezione dei dati);

18.2.3 negligenza grave, dolo o falsa dichiarazione;

18.2.4 un obbligo di indennizzo ai sensi delle Clausole 12 (Indennità IPR), 15.8 (Sicurezza informatica) o 20 (Conformità alle leggi, Integrità); o

18.2.5 per ogni altra responsabilità che non può essere esclusa o limitata per legge.

18.3 Fatta salva la Clausola 18.2, in nessun caso una delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra per nessuno dei seguenti tipi di perdite o danni derivanti da o in relazione al Contratto (derivanti da violazione del contratto, falsa dichiarazione (di natura illecita o legale), illecito (inclusa negligenza), violazione di obblighi di legge o altro):

- 18.3.1 qualsiasi perdita o danno indiretto o consequenziale; o
- 18.3.2 qualsiasi perdita di profitti, affari, contratti, avviamento o entrate, anche se quella Parte era consapevole della possibilità che tale perdita o danno potesse essere subito dall'altra.
- 18.4 Nulla nel Contratto opererà in modo da escludere qualsiasi condizione implicita dalla legge applicabile.

19. RISOLUZIONE

19.1 Salvo quanto diversamente previsto nell'Ordine, il Rivenditore può risolvere il Contratto:

- 19.1.1 per comodità, in tutto o in parte, dando al Fornitore un preavviso scritto di trenta (30) giorni;
- 19.1.2 se un Utente finale risolve il suo Contratto con il Rivenditore dando al Fornitore (10) giorni di preavviso scritto;
- in tali casi, il Rivenditore dovrà pagare al Fornitore il valore dei Prodotti consegnati ma non pagati. Nessun ulteriore compenso sarà dovuto al Fornitore.

19.2 Ciascuna Parte può risolvere il Contratto per giusta causa e senza responsabilità nei confronti dell'altra Parte con effetto immediato dandone comunicazione scritta all'altra Parte se:

- 19.2.1 l'altra Parte commette una violazione materiale del rispettivo Contratto che (in caso di violazione suscettibile di porre rimedio) non pone rimedio entro trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione scritta della violazione; o
- 19.2.2 (i) viene richiesta o emessa un'ordinanza cautelare, o approvato un accordo volontario, o viene presentata un'istanza per un'ordinanza di fallimento o viene emessa un'ordinanza di fallimento nei confronti dell'altra Parte; o (ii) si verificano circostanze che autorizzano il tribunale o un creditore a nominare un curatore fallimentare o un amministratore o a emettere un'ordinanza di liquidazione; o (iii) altra azione simile o analoga è intrapresa nei confronti o dall'altra Parte in ragione della sua insolvenza o in conseguenza di un debito.

19.3 Il Rivenditore può risolvere il Contratto con effetto immediato e senza alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore in caso di cambiamento del Controllo del Fornitore.

19.4 La risoluzione del Contratto, comunque derivante, non pregiudica i diritti e doveri di ciascuna delle Parti maturati prima della risoluzione. Al termine del Contratto, il Fornitore dovrà restituire immediatamente al Rivenditore in sicurezza tutte le proprietà e le informazioni del Rivenditore allora in possesso del Fornitore o sotto il suo controllo.

19.5 Dopo la risoluzione del Contratto, le Clausole che sopravvivono espressamente o implicitamente alla risoluzione continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.

20. RISPETTO DELLE LEGGI, INTEGRITÀ

20.1 Il Fornitore dovrà fornire i Prodotti, in conformità con tutte le leggi, i regolamenti e i codici di condotta applicabili.

20.2 Il Fornitore garantisce il pieno adempimento presente e futuro a tutte le leggi, i regolamenti, le istruzioni emesse da autorità competenti in materia ambientale, sociale e di governance (ESG) (come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le normativa in materia di schiavitù e tratta di essere umani, tassonomia, economia circolare) e provvederà alla preparazione e alla consegna alle autorità competenti di tutte le dichiarazioni e degli altri documenti, nonché al rilascio delle informazioni necessarie ai fini del rispetto delle menzionate normative. Il Fornitore garantisce altresì che consegnerà al Rivenditore (e a ogni sua Affiliata interessata) ogni documento, certificato o dichiarazione che attesti il rispetto da parte del Fornitore delle policy Hitachi Energy in materia di sostenibilità (Hitachi Energy Sustainability Commitment) e requisiti richiesti ai fornitori Hitachi Energy in materia di sostenibilità e HSE (Hitachi Energy HSE & Sustainability Requirements for Contractors) che siano applicabili al Contratto e come aggiornate nel corso della vigenza del Contratto disponibili al link: <https://www.hitachienergy.com/about-us/supplying/sustainability#our-commitment>. Ogni dichiarazione resa dal Fornitore al

Rivenditore (sia direttamente che indirettamente) in relazione alle normative e alle policy Hitachi Energy in materia ESG sarà considerata come una dichiarazione di garanzia ai sensi del Contratto e il Fornitore sarà responsabile nei confronti del Rivenditore per tutte le conseguenze che possano derivare dalla falsità, non correttezza o incompletezza di tali dichiarazioni ai sensi del Contratto e delle Leggi Applicabili.

20.3 Il Fornitore dichiara, garantisce e si impegna a essere e rimarrà pienamente conforme a tutte le leggi, i regolamenti, le istruzioni e le politiche commerciali e doganali applicabili, compreso il soddisfacimento di tutti i requisiti di sdoganamento necessari, le prove di origine, le licenze di esportazione e importazione e le esenzioni da e tutti i documenti corretti presso gli organi governativi appropriati e/o le comunicazioni relative all'oggetto del Contratto. Se uno qualsiasi dei Prodotti è o sarà soggetto a restrizioni all'esportazione, è responsabilità del Fornitore informare tempestivamente per iscritto il Rivenditore dei dettagli di tali restrizioni. Il Rivenditore rispetterà le restrizioni nella misura in cui è stato informato dal Fornitore.

20.4 Ciascuna Parte garantisce che non lo farà, direttamente o indirettamente, e che ciascuna non è a conoscenza che altre persone, direttamente o indirettamente, effettueranno pagamenti, regali o altri impegni nei confronti dei propri clienti, funzionari governativi o agenti, direttori e dipendenti di ciascuna Parte, o qualsiasi altra parte in modo contrario alle leggi applicabili (inclusi gli Stati Uniti Foreign Corrupt Practices Act, il Bribery Act 2010 del Regno Unito e, ove applicabile, la legislazione emanata dagli Stati membri e dai firmatari che attuano la Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di funzionari stranieri) e si conformeranno a tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze e le norme pertinenti in materia di concussione e corruzione. Nulla in un contratto renderà una delle parti responsabile di rimborsare l'altra per qualsiasi corrispettivo dato o promesso.

20.5 Il Fornitore riconosce e conferma che ha ricevuto una copia del Codice di Condotta del Rivenditore e del Codice di Condotta del Fornitore del Rivenditore o ha ricevuto informazioni su come accedere a entrambi i Codici di Condotta del Rivenditore online all'indirizzo www.hitachienergy.com/integrity. Il Fornitore accetta di adempiere ai propri obblighi contrattuali con standard di comportamento etico sostanzialmente simili.

20.6 Il Rivenditore ha stabilito canali di segnalazione in cui il Fornitore e i suoi dipendenti possono segnalare sospette violazioni di leggi, politiche o standard di condotta applicabili: Portale Web: www.hitachienergy.com/integrity – **Canali di segnalazione**; dettagli di contatto specificati su questo portale Web e il Fornitore dovrà garantire che tali canali di segnalazione siano utilizzati per segnalare eventuali violazioni sospette.

Hitachi Energy Italy SpA ha adottato un Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/01, come successivamente modificato, consultabile sul proprio sito internet;

20.7 L'eventuale violazione di un obbligo contenuto nella presente Clausola 20 costituisce violazione sostanziale del Contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile e autorizza la Parte non inadempiente a risolvere il Contratto con effetto immediato e fatti salvi gli ulteriori diritti o rimedi previsti dallo stesso o per legge. Nonostante qualsiasi disposizione contraria nel Contratto, il Fornitore dovrà, senza alcuna limitazione, indennizzare e tenere indenne il Rivenditore (e qualsiasi Affiliato Rivenditore interessato) per tutte le responsabilità, danni, costi o spese sostenute a seguito di tale violazione e risoluzione del Contratto, o derivanti da restrizioni all'esportazione nascoste dal Fornitore.

21. VARIE

21.1 Incarico e altri rapporti. Il Fornitore non può cedere, trasferire, ipotecare, addebitare, dichiarare un trust o trattare in qualsiasi altro modo uno qualsiasi dei suoi diritti e obblighi del Contratto. Il Rivenditore può in qualsiasi momento cedere, trasferire, ipotecare, addebitare, dichiarare un trust o trattare in qualsiasi altro modo uno o tutti i suoi diritti ai sensi del Contratto.

21.2 Subappalto. Il Fornitore è autorizzato a subappaltare l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto, a condizione che ottenga sempre il previo consenso scritto del Rivenditore. Il Fornitore sarà responsabile di qualsiasi atto e omissione dei suoi subappaltatori come se si trattasse di atti od omissioni del Fornitore.

21.3 Variazione. Nessuna variazione del Contratto sarà efficace se non in forma scritta e firmata dalle Parti (o dai loro rappresentanti autorizzati) o se non eseguita nella stessa forma del Contratto.

21.4 Rinuncia. Una rinuncia a qualsiasi diritto o rimedio previsto dal Contratto o dalla legge è efficace solo se fornita per iscritto e non sarà considerata una rinuncia a qualsiasi successiva violazione o inadempimento. Il mancato o ritardato esercizio da parte di una Parte di qualsiasi diritto o rimedio previsto dal Contratto o dalla legge non costituisce una rinuncia a tale o a qualsiasi altro diritto o rimedio, né impedisce o limita qualsiasi ulteriore esercizio di tale o di qualsiasi altro diritto o rimedio. Nessun esercizio, singolo o parziale, di qualsiasi diritto o rimedio previsto dal Contratto o dalla legge impedirà o limiterà l'ulteriore esercizio di tale o di qualsiasi altro diritto o rimedio.

21.5 Diritti e rimedi. I diritti e rimedi previsti dal Contratto sono in aggiunta, e non esclusivi, a qualsiasi diritto o rimedio previsto dalla legge o altrimenti a disposizione delle Parti, salvo quanto espressamente previsto nel presente documento.

21.6 Separazione. Se una qualsiasi disposizione o parte della disposizione del Contratto è o diventa non valida, illegale o inapplicabile, essa sarà considerata modificata nella misura minima necessaria per renderla valida, legale ed esecutiva. Se tale modifica non è possibile, la disposizione pertinente o parte della disposizione si considera cancellata. Qualsiasi modifica o cancellazione di una disposizione o parte di una disposizione ai sensi della presente Clausola non pregiudica la validità e l'applicabilità del resto del Contratto.

21.7 Intero accordo. Il Contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti e sostituisce qualsiasi precedente accordo tra le stesse in relazione al suo oggetto.

21.8 Nessuna partnership o agenzia. Nulla nel Contratto è inteso, o sarà ritenuto, stabilire una partnership o joint venture tra una qualsiasi delle Parti, costituire una Parte agente di un'altra Parte o autorizzare qualsiasi Parte a prendere o assumere impegni per o per conto di qualsiasi altra Parte.

21.9 Diritti di terzi

21.9.1 Il Fornitore accetta che i Prodotti possano essere utilizzati, ricevuti e rivenduti da ciascun membro del Gruppo di Rivenditori nel rispetto dei termini del Contratto. Le Parti riconoscono e convengono espressamente che è loro intenzione che ciascun membro del Gruppo di Rivenditori abbia diritto: (i) ai benefici del Contratto come se ne fosse parte; e (ii) utilizzare, ricevere e vendere uno qualsiasi dei Prodotti forniti dal Fornitore ai sensi del presente documento, inclusi i Prodotti Combinati; fermo restando che gli obblighi previsti dal Contratto sono obblighi del Rivenditore, non di qualsiasi altro membro del Gruppo di Rivenditori. Rivenditore e Fornitore non necessitano del consenso di terzi per recedere dal Contratto o modificarlo in alcun modo.

21.9.2 Le Parti riconoscono e convengono che: (i) salvo quanto specificamente previsto nel Contratto, nessuno tranne una Parte del Contratto, i loro successori e cessionari autorizzati, avranno alcun diritto di far valere i suoi termini, inclusi ma non limitati a e Utente finale del Rivenditore; (ii) eventuali responsabilità, perdite, danni, costi e spese sostenute da qualsiasi altro membro del Gruppo di Rivenditori ai sensi o in connessione con il Contratto si riterranno subiti dal Rivenditore (e saranno recuperabili dal Rivenditore presso il Fornitore in conformità con i termini del Contratto come se fossero stati subiti dal Rivenditore); e (iii) la Clausola 21.9.2 (i) non si applica laddove impedisca al membro applicabile del Gruppo di Rivenditori di recuperare eventuali responsabilità, perdite, danni, costi o spese rilevanti, nel qual caso il membro applicabile del Gruppo di

Rivenditori può far valere i benefici ad essa conferiti ai sensi del Contratto.

21.9.3 Se un membro del Gruppo di Rivenditori cessa di avere tale status a causa di una cessione, tale entità sarà considerata un membro del Gruppo di Rivenditori ai fini dell'utilizzo e della ricezione dei Prodotti per un periodo di transizione di sei (6) mesi o tale altro periodo concordato dalle parti.

21.10 Avvisi. Qualsiasi avviso deve essere consegnato debitamente firmato e consegnato a mano, raccomandata, corriere o (a condizione che le parti abbiano convenuto che gli avvisi possano essere inviati tramite e-mail) tramite e-mail all'indirizzo della Parte interessata come indicato nel Contratto o a qualsiasi altro indirizzo che tale Parte possa aver notificato per iscritto. Le e-mail richiedono una conferma scritta della Parte ricevente. La risposta, la corrispondenza, le informazioni o la documentazione del Fornitore relative al Contratto devono essere fornite nella lingua utilizzata nel Contratto. La presente Clausola non si applica alla notifica di alcun procedimento o documento in qualsiasi azione legale o, ove applicabile, qualsiasi arbitrato o altro metodo di risoluzione delle controversie.

21.11 Ulteriore garanzia. Il Fornitore eseguirà a proprie spese tutti questi documenti e compirà tutti tali atti e cose; e fare in modo che tutte le terze parti interessate eseguano tutti tali documenti e compiano tutti gli atti e le cose, come il Rivenditore può ragionevolmente richiedere di volta in volta al fine di dare piena efficacia alle disposizioni del Contratto (inclusi i diritti conferiti ai sensi dello stesso).

21.12 Legge applicabile. Il Contratto e qualsiasi controversia o reclamo (incluse controversie o reclami extracontrattuali) derivanti da o in connessione con esso o il suo oggetto o formazione saranno disciplinati e interpretati in conformità con le leggi del paese (e/o dello stato, a seconda dei casi) in cui il Rivenditore è registrato, tuttavia ad esclusione delle norme sul conflitto di leggi e della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci.

21.13 Giurisdizione. Qualora il Rivenditore e il Fornitore siano registrati nello stesso Paese, qualsiasi controversia insorta in relazione al Contratto che non possa essere risolta in via amichevole sarà sottoposta per la risoluzione alla giurisdizione dei tribunali competenti presso il luogo di registrazione del Rivenditore. Se il Rivenditore e il Fornitore sono registrati in paesi diversi, qualsiasi controversia insorta in relazione al Contratto che non può essere risolta in via amichevole sarà risolta in via definitiva ai sensi del Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale da un arbitro nominato in conformità con esso. Luogo dell'arbitrato sarà il luogo di registrazione del Rivenditore. La lingua del procedimento e del lodo è l'inglese.

22. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI PER GLI APPALTI PUBBLICI

- a) Il Fornitore – nella qualità di subappaltatore/subfornitore/subparte del Rivenditore nell'ambito del Contratto principale – assume, ove applicabili, tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge nr. 136/2010, così come modificato dalla Legge nr. 217/2010.
- b) In particolare, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari volti a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore deve utilizzare, per i movimenti finanziari connessi alle attività del Contratto, uno o più conti correnti bancari o postali aperti presso banche o presso le Poste Italiane SpA società dedicata, anche non esclusivamente, agli appalti pubblici.
- c) Ogni movimento finanziario connesso alle attività del Contratto dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero tramite Ri.Ba. (Ordine di ritiro elettronico).
- d) Ogni movimento finanziario connesso alle attività dell'Appalto dovrà riportare: il relativo codice identificativo gara (CIG) e, ove previsto, il relativo codice univoco di progetto (CUP). Il Fornitore si impegna ad indicare il CIG (e, ove previsto, il CUP) nelle fatture che dovrà emettere al Rivenditore.

- e) Il Fornitore è tenuto a trasmettere al Rivenditore entro 10 giorni dalla stipula del Contratto gli estremi identificativi del predetto conto bancario dedicato nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone fisiche autorizzate per operare su di esso. Il Fornitore dovrà inoltre provvedere a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai dati trasmessi.
- f) Qualora i crediti del Fornitore derivanti dal Contratto, previa approvazione scritta del Rivenditore, siano oggetto di trasferimento a terzi, gli obblighi di cui sopra dovranno essere adempiuti anche dal cessionario. A tal fine il Fornitore si impegna, anche promettendo l'atto del terzo, a fare in modo che il cessionario assuma le suddette obbligazioni.
- g) La violazione da parte del Fornitore di una o più disposizioni della Legge nr. 136/2010, così come modificato dalla Legge nr. 217/2010, legittima il Rivenditore a dichiarare la risoluzione automatica del Contratto.
- h) A pena di nullità del Contratto, il Fornitore si impegna ad aggiungere ai contratti con qualsiasi suo subappaltatore, subfornitore o sub-parte, preventivamente autorizzato per iscritto dal Rivenditore, una clausola analoga con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato articolo 3 della Legge nr. 136/2010, così come modificato dalla Legge nr. 217/2010.
- i) Il Fornitore, nella qualità di subappaltatore/subfornitore/sub-parte di Rivenditore, si impegna a darne immediata comunicazione al referente associato alla CIG comunicata dal Rivenditore e alla Prefettura – Ufficio Territoriale di competenza – del mancato rispetto da parte della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Firma del Fornitore:

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore espressamente accetta ed approva le seguenti Clausole:

Clausola 5 – Responsabilità del fornitore (generale);

Clausola 6 – Accettazione del prodotto di lavoro;

Clausola 7 – Garanzie (Generale);

Clausola 12 – Garanzia e indennizzo IPR;

Clausola 15 – Riservatezza e sicurezza dei dati;

Clausola 18 – Responsabilità;

Clausola 19 – Risoluzione;

Clausola 20 – Conformità alle leggi, Integrità;

Clausola 21 – Varie

Firma del Fornitore:
